

Definita la riduzione dei contributi INAIL in agricoltura

Pubblicato ieri sul sito del Ministero del Lavoro il decreto con le nuove misure del contributo INAIL dei lavoratori agricoli dipendenti e autonomi

/ Daniele SILVESTRO

L'[art. 1](#) comma 2 del DL 159/2025, c.d. "decreto sicurezza", ha autorizzato l'INAIL ad effettuare – a decorrere dal 1° gennaio 2026 – la **revisione dei contributi** in agricoltura, ai sensi del DPR [1124/65](#) (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

Il successivo comma 3 **subordinava** l'attuazione della disposizione ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell'INAIL.

Il decreto in parola è stato pubblicato ieri sul sito del Ministero del Lavoro, sezione "Pubblicità legale".

In particolare, il DM [1° aprile 2026](#) approva, con effetto dal **1° gennaio 2026**, le nuove misure dei contributi stabilite dalla deliberazione n. 147 del 21 luglio 2025 per l'assicurazione in agricoltura di cui al titolo II del DPR [1124/1965](#), per:

- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi.

Per quanto concerne i **lavoratori dipendenti**, il decreto prevede le seguenti aliquote:

- 8,5000% della retribuzione imponibile per le zone ordinarie;
- 2,7200% della retribuzione imponibile per le zone svantaggiate;
- 2,1250% della retribuzione imponibile per le zone particolarmente svantaggiate (ex territori montani).

La nuova misura non rappresenta una novità assoluta, in quanto **già anticipata** dall'INPS con la circolare annuale nella quale definisce la contribuzione dovuta per l'anno 2026 (cfr. circ. INPS n. [43/2026](#)). Più nel dettaglio l'INPS – che riscuote i contributi INAIL – aveva precisato come, per effetto della delibera n. 147 del 21 luglio 2025 del CdA dell'INAIL e dell'autorizzazione alla revisione dei contributi in agricoltura prevista dall'art. 1 comma 2 del DL 159/2025, dal 1° gennaio 2026

il contributo INAIL passa:

- dal 13,2435% (10,1250% per l'assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l'addizionale infortuni sul lavoro);
- all'8,5% ("Assicurazione INAIL in agricoltura").

Inoltre, come evidenziato dallo stesso Istituto di previdenza nella circolare in commento, la revisione dei contributi in agricoltura determina la contestuale **cessazione** dell'applicazione della **riduzione** di cui all'[art. 1](#) comma 128 della L. 147/2013 (si veda "[Ridotti i contributi INAIL per i datori di lavoro agricoli](#)" dell'8 aprile 2026).

La novità riguarda invece i contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai **lavoratori agricoli autonomi**, ovvero sia coltivatori diretti, mezzadri e coloni (gli imprenditori agricoli professionali IAP non pagano il contributo INAIL in quanto non partecipano direttamente all'attività).

Anche in questo caso, il contributo è riscosso dall'INPS insieme ai contributi previdenziali, tuttavia la circolare annuale con cui l'Istituto di previdenza definisce gli importi validi per il 2026 deve ancora essere pubblicata.

Ciò premesso, fino al **2025**, il contributo dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni era pari a:

- 768,50 euro per le zone normali;
- 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate (cfr. circ. INPS 2 luglio 2025 n. [107](#)).

Dal 2026, stante quanto previsto dal DM 1° aprile 2026, per i suddetti lavoratori autonomi agricoli l'importo dei contributi INAIL è ridotto a:

- **650 euro** per le zone ordinarie;
- **450,12 euro** per i territori montani e le zone svantaggiate.

Anche in questo caso dovrebbe cessare l'applicazione della riduzione di cui all'[art. 1](#) comma 128 della L. 147/2013.